



Città di Atessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03-02-2026

Oggetto: Iniziative in occasione del Carnevale atessano 2026. Provvedimenti.

copia

L'anno duemilaventisei e questo giorno tre del mese di febbraio alle ore 11:10 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza, il Signor SCIORILLI BORRELLI GIULIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

All'appello risultano :

SCIORILLI BORRELLI GIULIO	Sindaco	Presente
Orfeo Enzo	Vice Sindaco	Presente
Tumini Ilenia	Assessore	Presente
Masilli Giuseppe	Assessore	Assente
Apilongo Marianna	Assessore	Presente
D'Amico Giammarco	Assessore	Presente in videoconferenz a

Partecipa il Segretario Generale Floriana Tambasco.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in occasione del Carnevale 2026, l'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire eventi ricreative al fine di offrire proposte che abbraccino ogni target di utenza;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione organizzare come negli anni precedenti una festa con animazione per bambini presso la sala Polivalente in Piazza Oberdan il 17 febbraio p.v. dalle ore 16:00;

Vista altresì la richiesta, acquisita al protocollo n. 136 del 05/01/2026, della Associazione Culturale "Tocca La Luna" di Atessa con la quale chiede il patrocinio e la collaborazione dell'Ente per l'organizzazione del tradizionale "Carnevale Atessano" per il giorno 21 febbraio 2026;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.127 del 14/10/1991, così come modificato e integrato con delibere di Consiglio Comunale n.89 del 21/12/1999, n.119 del 17/07/2002 e n.470 del 29/04/2010;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 192 del 12/11/2019 con la quale si definivano le linee guida e i criteri organizzativi per la concessione del patrocinio del Comune di Atessa;

Visti:

l'art. 118, comma 4, della Costituzione, il quale stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Considerato che rientra nelle competenze dell'Ente Locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni, comitati, parrocchie, in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale.

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti sez. Controllo Lombardia/1076/2010/PAR, secondo la quale "Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente

locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione".

Rilevato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale la concessione di contributi ad iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell'interesse della collettività ex art.118 della Costituzione, caratterizzate dall'esercizio di attività propria dell'Ente in forma sussidiaria, esercitata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche.

Considerato che gli eventi in programma, oltre ad essere occasione di divertimento e condivisione per i cittadini, soprattutto per i più piccoli, potrebbero favorire una presenza turistica dato che le manifestazioni hanno già visto in passato la presenza di un folto pubblico anche da fuori Comune;

Rilevato che nella suddetta richiesta di patrocinio l'associazione di cui sopra chiede al Comune la collaborazione per mezzo di quanto segue:

- occupazione gratuita di suolo pubblico in Piazza Garibaldi;
- servizio di ambulanza dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- utilizzo dell'energia elettrica;
- nr. 2 pedane;
- manifesti pubblicitari ed un contributo economico per le spese per realizzare i carri allegorici;

Ritenuto di demandare alla P.O. del II Settore l'adozione degli atti ritenuti necessari oltre all'erogazione del suddetto contributo per la copertura dei costi per i manifesti pubblicitari, per la realizzazione dei carri allegorici e del servizio ambulanza entro l'importo massimo desumibile di € 1.000,00, disponibile al cap. 103630 "manifestazioni culturali", uscita bilancio 2026, di cui € 500,00 da anticipare e la restante parte da liquidare a consuntivo;

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti i pareri favorevoli:

del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 08 2000, n. 267,

tutto quanto premesso e richiamato,

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge

DELIBERA

- di organizzare, come Amministrazione comunale, la festa di carnevale con animazione per bambini presso la sala polivalente in Piazza Oberdan per il 17 febbraio p.v. dalle ore 16:00;
- di concedere il patrocinio del Comune di Atesa in favore dell'Ass.ne "Tocca La Luna" per l'evento "Carnevale Atesano 2026" che si terrà in Centro Storico il 21 febbraio 2026;
- di estrinsecare la collaborazione dell'Ente all'Associazione Tocca la Luna mediante un contributo economico pari ad € 1.000,00, disponibile al cap. 103630 "manifestazioni culturali", uscita bilancio 2026, per la copertura dei costi per i manifesti pubblicitari, per la realizzazione dei

carri allegorici e del servizio ambulanza di cui € 500,00 da anticipare e la restante parte da liquidare a consuntivo;

- di concedere la occupazione gratuita di Piazza Garibaldi, n. 2 pedane e l'utilizzo della energia elettrica;

- di dare atto che il Comune non assume alcuna responsabilità civile e penale in ordine all'organizzazione ed allo svolgimento dell'evento in oggetto organizzato dall'associazione "Tocca la Luna";

Con separata e successiva votazione, unanime e palese, resa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 9 del 03-02-2026

Oggetto: Iniziative in occasione del Carnevale atessano 2026. Provvedimenti.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 02-02-2026

Il Responsabile del servizio

F.to **BERARDI MICHELE**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica 2 Settore**

Data: 30-01-2026

Il Responsabile del servizio

F.to **MENNA ENZO**

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to GIULIO SCIORILLI BORRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Floriana Tambasco

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 03-02-2026 al 18-02-2026 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;**
- **E' stata comunicata in data 03-02-2026 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;**

- Che la presente deliberazione:

- **è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .**

Dalla residenza Comunale, li 03-02-2026

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, li 03-02-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Floriana Tambasco